



Statuti di FRONTIERA

Associazione professionale delle guardie di confine svizzere (APGCS)

Nei seguenti statuti e regolamenti, tutte le forme di genere sono omesse. La forma maschile si applica generalmente anche a tutte le altre identità di genere.

La versione tedesca di questi statuti e regolamenti è la versione originale.

Traduzione automatica dal tedesco.

Art. 1 Nome

L'Associazione "FRONTIERA" è un'organizzazione professionale ai sensi dell' Art. 60 e seguenti Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede legale

La sede legale dell'Associazione si trova presso il domicilio della sede di FRONTIERA.

Art. 3 Scopo

Lo scopo dell' Associazione è quello di promuovere gli interessi professionali e sindacali delle guardie di FRONTIERA. È politicamente e confessionalmente indipendente e si impegna per i diritti fondamentali della democrazia.

Art. 4 Compiti

FRONTIERA si adopera in particolare per raggiungere questi obiettivi

1. rappresentando e promuovendo gli interessi sociali, economici e professionali dei suoi membri dei suoi membri
2. preservando la diversità linguistica e personale
3. favorendo e promuovendo la solidarietà e il cameratismo tra i suoi membri
4. promuovere la formazione professionale
5. mantenere relazioni con le organizzazioni professionali nazionali ed estere, nonché con organizzazioni e con le autorità politiche federali, cantonali e comunali
6. garantire la protezione legale

Art. 5 Fondi

L'Associazione dispone dei seguenti fondi per perseguire il suo scopo:

1. quote associative
2. contributi di patrocinio
3. entrate da eventi
4. donazioni e contributi di ogni tipo

Art. 6 Responsabilità finanziaria

1. solo il patrimonio dell'Associazione è responsabile per le sue passività
2. i singoli membri dell'Associazione non possono essere ritenuti finanziariamente responsabili
3. qualsiasi diritto al patrimonio dell'Associazione si estingue con l'uscita dall'Associazione. Patrimonio dell'Associazione

Art. 7 Sezioni geografiche

1. L'Associazione è organizzata in sezioni con personalità giuridica propria, se possibile in base a criteri geografici, linguistici e demografici.
2. le nuove sezioni possono essere fondate solo con l'accordo del Consiglio Centrale e devono avere almeno 20 membri.
3. il Consiglio Direttivo delle rispettive sezioni sarà eletto dalla rispettiva Assemblea Generale.

Art. 8 Diritti e doveri

I diritti e gli obblighi stabiliti nello Statuto centrale si applicano a tutte le sezioni e a tutti i soci.

Art. 9 Membri

1. FRONTIERA è composta da regioni, membri di sezione, membri passivi e membri onorari.
2. L'adesione a FRONTIERA è aperta a tutti coloro che sono impiegati dall' USDC come guardie di FRONTIERA o specialisti di sicurezza doganale e di FRONTIERA in conformità con la nuova qualifica professionale e che svolgono attività di sicurezza, polizia di FRONTIERA e migratoria. Il Consiglio Centrale di FRONTIERA può autorizzare delle eccezioni.
3. Chi lascia il USDC e non svolge più nessuna delle attività sopra citate, perderà l'affiliazione a FRONTIERA. Al termine dell'adesione, tutti i diritti legali decadono, chi si ritira o diventa incapace di lavorare a causa di una malattia o di un infortunio, rimane membro di FRONTIERA.
4. Le persone che non soddisfano i requisiti di cui all'Art. 7, comma 2, possono diventare membri passivi del APGCS su richiesta scritta della sezione o dell'associazione centrale. I membri passivi non hanno diritto all'assicurazione di responsabilità civile professionale o ad altre coperture.

5. I membri passivi non sono eleggibili negli organi di FRONTIERA e non hanno diritto di voto.
6. I soci attivi appartengono alla rispettiva sezione e possono richiedere al Consiglio di Amministrazione un cambio di sezione, se necessario.

Art. 10 Ammissione dei soci attivi

L'ammissione avviene esclusivamente attraverso una domanda scritta di adesione al Consiglio di Amministrazione o al Comitato esecutivo della rispettiva sezione.

Art. 11 Ricorso

I candidati respinti possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni, che prenderà la decisione finale sull'ammissione.

Art. 12 Dimissioni

Le dimissioni possono essere effettuate con un preavviso di tre mesi rispetto alla metà (30 giugno) e alla fine (31 dicembre) dell'anno solare, sulla base di una dichiarazione scritta.

Art. 13 Membri in pensione

1. Se un socio va in pensione, il suo status passa automaticamente a "socio in pensione".
2. Dopo 5 anni dal passaggio allo stato di pensionato, il diritto di codecisione decade. Il Consiglio di Amministrazione decide sulle eccezioni.
3. Il trasferimento avviene all'inizio del pensionamento del mese successivo.

Art. 14 Soci onorari

Su richiesta dei soci, le persone che hanno reso servizi eccezionali a FRONTIERA o alla professione di guardia di FRONTIERA possono essere nominate soci onorari dal DM. In linea di principio, la qualifica di socio onorario non conferisce alcun privilegio speciale. Il Consiglio di Amministrazione può fare delle eccezioni.

Art. 15 Espulsione

1. I soci che danneggiano l'Associazione (finanziariamente o danneggiandone la reputazione, ad esempio scrivendo articoli di cronaca ecc.) o che agiscono in modo contrario allo Statuto possono essere esclusi con effetto immediato.
2. Non pagano le quote associative.
3. La decisione sull'espulsione è presa esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione.

4. Qualsiasi richiesta di esclusione deve essere presentata dal Consiglio di amministrazione, che avvierà immediatamente la procedura di esclusione.
5. Il Consiglio di amministrazione può avviare la procedura di esclusione di propria iniziativa se viene a conoscenza di azioni di un socio che rientrano nei reati elencati nel paragrafo 1 di cui sopra.
6. Il Consiglio di amministrazione informerà il socio delle accuse mosse e gli darà una ragionevole opportunità di fare dichiarazioni e presentare una difesa. Prima della decisione, tutti i fascicoli disponibili saranno sottoposti al Comitato esecutivo di sezione, che emetterà una relazione finale.
7. Il socio e la sezione riceveranno una notifica scritta della decisione del Comitato centrale, con una motivazione dettagliata. Non sono possibili ulteriori ricorsi.

Art. 16 Organi

Gli organi dell'Associazione sono

1. l'Assemblea dei Delegati.
2. Consiglio di Amministrazione.
3. Consiglio di Controllo (da una dimensione di 500 membri).

Art. 17 Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è composta dai delegati delle sezioni, dai membri del Consiglio di amministrazione, i delegati devono appartenere alla sezione che li ha delegati come presidente o membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 18 Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei delegati (DM) si terrà ogni due anni, al più tardi nel mese di giugno. Le DM straordinarie possono essere decise dal Consiglio di amministrazione e devono essere convocate anche se un quinto delle sezioni lo richiede al Consiglio esecutivo. La data e la sede del DM ordinario devono essere annunciate con almeno quattro mesi di anticipo via e-mail e sulla homepage di FRONTIERA. Oltre ai punti all'ordine del giorno ricorrenti, le sezioni possono richiedere l'inserimento di ulteriori punti all'ordine del giorno fino a 60 giorni prima della riunione. L'ordine del giorno deve essere pubblicato sul sito web di FRONTIERA almeno 30 giorni prima del DM. Nel caso di un DM straordinario, il periodo di preavviso può essere ridotto.

Art. 19 Procedura

Il DM avrà un quorum indipendentemente dalle presenze, se è stato convocato in conformità allo statuto. È presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, la maggioranza assoluta viene determinata in base alla verifica delle presenze, a meno che lo Statuto non preveda diversamente, la maggioranza semplice dei voti è decisiva nelle votazioni.

In caso di parità, il voto del Presidente o del Vicepresidente è decisivo.

Nelle elezioni, la maggioranza assoluta dei voti espressi è decisiva al primo scrutinio. Al secondo scrutinio, deciderà la maggioranza relativa e, in caso di parità il sorteggio.

Le votazioni e le elezioni si svolgono a scrutinio palese o con un sistema di voto elettronico, a meno che almeno un terzo degli aventi diritto al voto non richieda uno scrutinio segreto. Le astensioni, le schede bianche e i voti non validi non vengono conteggiati. Solo i delegati presenti hanno diritto di voto. I delegati assenti non possono essere rappresentati per delega.

Art. 20 Poteri

L'Assemblea dei delegati ha i seguenti poteri:

1. Approvazione della relazione legislativa della direzione.
2. Approvare i conti annuali dell'Associazione e dare lo scarico al Consiglio d'Amministrazione e al Comitato Esecutivo.
3. Eleggere.
 - a) Il Presidente.
 - b) il Vicepresidente.
 - c) I membri del Comitato esecutivo.
 - d) I membri del Consiglio di amministrazione.
 - e) I membri del Consiglio di controllo.
4. Determinazione di
 - a) la quota associativa annuale.
5. La nomina di membri onorari
6. L'emanazione, la revisione e l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti in materia. Composizione e compiti delle Regioni e del Consiglio centrale.
7. Deliberare sulle mozioni.

I membri del Consiglio d'amministrazione non hanno diritto di voto per il loro scarico. L'organo di revisione verifica i conti della tesoreria e riferisce sulla situazione finanziaria.

Le risoluzioni dell'Assemblea dei delegati sarà pubblicata sul sito web di FRONTIERA.

Art. 21 votazione per scrutinio

Le risoluzioni dell'Assemblea dei delegati sarà sotto posta a votazione se un quinto delle sezioni lo richiede per iscritto al Consiglio direttivo entro un mese dalla pubblicazione sulla homepage di FRONTIERA (referendum). Le risoluzioni elettorali dell'Assemblea dei delegati non possono essere sottoposte a votazione.

L'Assemblea dei delegati può, di propria iniziativa, ordinare una votazione di ballottaggio su una determinata questioni. Tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea dei delegati relative ai rapporti annuali, alla presentazione dei conti e al discarico, ai contributi, alle elezioni, alle nomine dei membri onorari e ai compensi dei funzionari dell'associazione non possono essere sottoposte a votazione. Sotto la direzione del Consiglio Direttivo, la votazione viene condotta a scrutinio segreto nelle sezioni. I risultati devono essere comunicati al Consiglio Direttivo. La maggioranza dei voti validi espressi è decisiva.

La votazione è obbligatoria per lo scioglimento dell'Associazione.

La votazione deve essere programmata senza indugio, ma in modo tale che il suo argomento possa essere pubblicato sulla homepage di FRONTIERA.

Art. 22 Consiglio di Amministrazione

L'elezione del Comitato Direttivo Centrale e i suoi compiti e poteri saranno definiti in un regolamento che sarà approvato dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 23 Organo di controllo

I membri dell'Organo di controllo non possono essere membri del Consiglio di amministrazione o del Consiglio esecutivo. La composizione, i poteri e i doveri dell'Organo di controllo sono definiti in un regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24 Autorizzazione di spesa

Per coprire le spese che non derivano dai regolamenti, dalle risoluzioni dell'Assemblea dei delegati o dal bilancio, il Consiglio di amministrazione dispone di un'autorità di spesa annuale pari al 10 per cento delle quote associative raccolte nell'anno precedente. Allo stesso modo, il Consiglio esecutivo ha un'autorità di spesa annuale pari al 5 per cento.

Art. 25 Autorizzazione alla firma

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, insieme a un membro designato del Consiglio di amministrazione, è autorizzato a firmare con effetto legalmente vincolante.

Art. 26 Durata del mandato

Il mandato minimo dei membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di controllo è di 2 anni. La rielezione è possibile, ma per un massimo di 8 anni. Se non si trova un successore, il mandato di 8 anni del membro del Consiglio di amministrazione può essere superato.

Art. 27 Quote associative

La quota associativa per i soci attivi è di 25 franchi svizzeri al mese (300 franchi svizzeri all'anno); una quota una tantum di 50 franchi svizzeri deve essere versata al momento dell'ammissione. La quota associativa per i soci passivi è di 10 franchi svizzeri al mese.

Art. 28 Anno associativo

L'anno associativo è identico all'anno solare

Art. 29 Protezione giuridica

FRONTIERA garantisce alle sue sezioni e ai suoi membri una tutela legale in ambito professionale e associativo a partire da un'adesione di 500 persone, nell'ambito di una polizza assicurativa che sarà approvata dal Consiglio centrale. regolamento che sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30 Scioglimento dell'Associazione

Una risoluzione di scioglimento dell'Associazione può essere approvata solo tramite votazione e richiede una maggioranza di due terzi di tutti i membri dell'Associazione e delle sezioni. L'unica eccezione alla votazione per scrutinio è se FRONTIERA non ha raggiunto il numero minimo di 500 membri entro il 31 dicembre 2025. In questo caso, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione decidere sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 31 Liquidazione

In caso di scioglimento, gli organi dell'Associazione resteranno in carica fino all'ultima Assemblea dei Delegati. La Direzione deve liquidare il patrimonio e presentare un rapporto in merito. Il patrimonio disponibile al momento dello scioglimento di FRONTIERA non può essere distribuito, ma deve essere consegnato a una banca con garanzia statale per la custodia. Se entro dieci anni viene fondata una nuova associazione ai sensi dell'Art. 60 ss. ZGB, con uno scopo simile viene fondata entro dieci anni, il patrimonio deve essere messo a sua disposizione. Altrimenti, sarà messo a disposizione di una società fiduciaria allo scopo di creare un'istituzione a favore delle guardie di confine che si trovano in difficoltà senza colpa. Nel

caso dell'Art. 30, secondo paragrafo: se il numero minimo di membri non viene raggiunto e l'associazione viene sciolta, a tutti i membri verranno rimborsati i contributi già versati su base proporzionale, previa deduzione dei costi già sostenuti (dalla fondazione). Pro rata = numero di contributi mensili già versati (A) e quota di ammissione (B) meno i costi già sostenuti (C) diviso per il numero di soci (D); $(A+B) - (C:D) =$ importo da rimborsare.

Il presente Statuto è stato adottato dall'assemblea dei fondatori il 18 marzo 2024 a 8302 Kloten. Entra in vigore il 19 marzo 2024.